

ISTITUTO COMPRENSIVO ALVISE PISANI
Scuola dell'Infanzia, Primaria, Secondaria di Primo Grado
PER I COMUNI DI STRA E FIESSO D'ARTICO
30039 STRA (VENEZIA) - VIA FOSSOLOVARA, 37



CODICE MECCANOGRAFICO VEIC86400P
COD. FISCALE 90159770271

Telefono 049/9800893 - Fax 049/9800108
Email veic86400p@istruzione.it
Posta certificata veic86400p@pec.istruzione.it
Sito www.icalvisepisani.it



AREA DELLA VALUTAZIONE

WORK IN PROGRESS

Sommario

NORMATIVA VIGENTE

ORGANIZZAZIONE, PROCEDURE, CRITERI E MODALITÀ DI VALUTAZIONE

VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO (SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA)

CRITERI PER IL GIUDIZIO GLOBALE SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO

CRITERI PER L'AMMISSIONE E NON AMMISSIONE NELLA SCUOLA PRIMARIA

ATTRIBUZIONE DEI VOTI SCUOLA PRIMARIA

VALUTAZIONE QUADRIMESTRALE

RILEVAZIONI NAZIONALI INVALSI SCUOLA PRIMARIA

VALIDITÀ DELL'ANNO SCOLASTICO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

ATTRIBUZIONE DEI VOTI VIGENTE

CRITERI PER L'AMMISSIONE E NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA O

ALL'ESAME DI STATO

CRITERI DI AMMISSIONE

CRITERI DI AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO

CRITERI PER LA NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA O ALL'ESAME DI STATO (ANCHE IN PRESENZA DEI 3 REQUISITI SOPRA DESCRITTI)

RILEVAZIONI NAZIONALI INVALSI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

SVOLGIMENTO ED ESITO DELL'ESAME DI STATO

VALUTAZIONE DELL'ESAME

VALUTAZIONE DELLE ALUNNE E DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (DSA)

ALLEGATI AL PRESENTE DOCUMENTO:

- *Tabella con i criteri per la valutazione del comportamento*
- *Criteri per la valutazione del comportamento (lingua inglese) Work in progress*

NORMATIVA VIGENTE

Il **Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62** - Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107, definisce **i principi generali, oggetto e finalità della valutazione e della certificazione.**

La valutazione ha per oggetto **il processo formativo e i risultati di apprendimento** delle alunne e degli alunni, ha finalità **formativa ed educativa** e concorre al **miglioramento degli apprendimenti** ed al successo formativo degli stessi; documenta **lo sviluppo dell'identità personale** e promuove l'**autovalutazione** di ciascuno, in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze essa non è una mera media matematica delle verifiche ma ha per oggetto il processo formativo.

Le verifiche e le valutazioni periodiche saranno coerenti con l'offerta formativa stabilita dalla scuola, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo; sono effettuate dai docenti nell'esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel PTOF.

La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza, tenendo conto di quanto previsto dallo Statuto delle studentesse e degli studenti, dal Patto educativo di corresponsabilità e dai regolamenti approvati dalla istituzione scolastica.

La valutazione del comportamento degli alunni viene espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione.

Al termine dell'anno scolastico, la scuola dovrà certificare **i livelli di competenza** raggiunti da ciascun alunno per sostenerne i processi di crescita e per favorirne l'orientamento ai fini della prosecuzione degli studi.

Per facilitare i rapporti scuola-famiglia, la scuola adotta modalità di comunicazioni efficaci e trasparenti in merito alla valutazione del percorso scolastico degli alunni e studenti.

ORGANIZZAZIONE, PROCEDURE, CRITERI E MODALITÀ DI VALUTAZIONE

La valutazione periodica e finale degli apprendimenti (scrutini) sarà effettuata nella scuola primaria dal docente, ovvero collegialmente dai docenti contitolari della classe, e, nella scuola secondaria di I grado, dal Consiglio di classe, presieduti dal dirigente scolastico o da un suo delegato, con deliberazione assunta, se necessario, a maggioranza.

I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni della classe, avendo come oggetto del proprio giudizio, relativamente agli alunni disabili, i criteri di cui all'art. 314 comma 2 del testo Unico D.L.vo 297/94; nel caso in cui su un alunno ci siano più insegnanti di sostegno, essi si esprimeranno con un unico voto.

Il personale docente esterno e/o gli esperti di cui si può avvalere la scuola, che svolgono ampliamento o potenziamento dell'offerta formativa, ivi compresi i docenti incaricati delle attività alternativa all'insegnamento della religione cattolica, dovranno fornire ai docenti della classe preventivamente gli elementi conoscitivi in loro possesso sull'interesse manifestato ed il profitto raggiunto da ciascun alunno.

VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO (Scuola Primaria e Secondaria)

La valutazione del comportamento dell'alunna e dell'alunno viene espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione secondo i criteri stabiliti dall'Istituto. (vedi tabella allegata)

Essa si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza, tenendo conto di quanto previsto dallo Statuto delle studentesse e degli studenti per la secondaria, dal Patto educativo di corresponsabilità e dai regolamenti approvati dall'istituzione scolastica.

Il giudizio è articolato negli indicatori **Non adeguato /Parzialmente adeguato/ Adeguato /Corretto e adeguato/ Responsabile e corretto /Responsabile e maturo** in corrispondenza dei quali vi sono livelli di riferimento individuati dalla tabella allegata.

Per le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado resta fermo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998, n. 249 come modificato dal DPR 235/2007.

CRITERI PER IL GIUDIZIO GLOBALE SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Da quest'anno scolastico 2017/18 per tutti gli alunni della scuola primaria e secondaria, la valutazione periodica e finale viene integrata con la descrizione dei processi e del livello di sviluppo degli apprendimenti conseguito.

Gli indicatori per la formulazione del giudizio globale sono i seguenti:

- *Modalità di lavoro*
- *Metodo di studio*
- *Progressi nell'apprendimento*
- *Capacità di autovalutazione (secondaria)*

CRITERI PER L'AMMISSIONE E NON AMMISSIONE NELLA SCUOLA PRIMARIA

1. Le alunne e gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti (con voti inferiori a 6/10) o in via di prima acquisizione.

2. Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento.

3. I docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.

ATTRIBUZIONE DEI VOTI SCUOLA PRIMARIA

La valutazione degli alunni, intesa sia come verifica dei risultati, sia come valutazione dei processi cognitivi, è il risultato di opportune prove di controllo/verifica effettuate nell'ambito degli specifici settori di apprendimento ed è strettamente collegata alla programmazione educativa e didattica.

Gli **strumenti di verifica** sono rappresentati da:

- questionari
- prove soggettive/oggettive
- prove pratiche
- test oggettivi

- colloqui con gli alunni (interrogazioni) e sono opportunamente integrati da osservazioni significative.

I risultati delle verifiche periodiche sono utilizzati ai fini della valutazione quadrimestrale per gli opportuni adeguamenti, oltre che per eventuali interventi di recupero e di sostegno.

La valutazione globale tiene conto della situazione di partenza, delle reali capacità dell'alunno, dell'impegno dimostrato e dell'efficacia dell'azione formativa, considerate le condizioni ambientali, fisiche e psichiche.

La **valutazione del processo formativo** risponde alla finalità di far conoscere:

- all'alunno, in ogni momento, la sua posizione nei confronti degli obiettivi prefissati;
- ai docenti l'efficacia delle strategie adottate per eventualmente adeguare le metodologie di insegnamento,
- alla famiglia per certificare i livelli conseguiti in funzione di abilità/capacità, conoscenze, comportamenti.

VALUTAZIONE QUADRIMESTRALE

10 Eccellente L'alunno è pienamente competente, sia in termini di conoscenze/nozioni, che di abilità/utilizzo delle tecniche. Dimostra autonomia nel lavoro e capacità di rielaborazione e riflessione personale. Tempi di applicazione/concentrazione molto positivi. Ritmo di apprendimento in continua evoluzione oppure notevole e costante.

9 Ottimo L'alunno è pienamente competente, sia in termini di conoscenze/nozioni, che di abilità/utilizzo delle tecniche. Si dimostra autonomo in tutti i contesti. Tempi di applicazione/concentrazione positivi. Ritmo di apprendimento in continua evoluzione.

8 distinto L'alunno ha conseguito una soddisfacente padronanza di conoscenze/nozioni e abilità/utilizzo delle tecniche. Lavora quasi sempre in autonomia. Si dimostra competente nelle varie situazioni, anche nuove. Tempi di applicazione/concentrazione regolari. Ritmo di apprendimento continuativo.

7 buono L'alunno ha conseguito una buona padronanza delle conoscenze e delle abilità, dimostrandosi capace di applicare regole e strumenti in situazioni già sperimentate. Lavora in autonomia dopo qualche chiarimento. Tempi di applicazione/concentrazione piuttosto regolari. Ritmo di apprendimento graduale.

6 sufficiente L'alunno ha conseguito un sufficiente livello di preparazione, usa la strumentalità di base in modo essenziale e si orienta in contesti semplici. Lavora in autonomia dopo chiarimenti/eseplificazioni. Tempi di applicazione lenti e di concentrazione brevi. Ritmo di apprendimento lento/invariato.

5 Non sufficiente L'alunno non applica ancora regole ed abilità, in autonomia nei vari contesti. Lavora se guidato. Tempi di applicazione troppo lunghi. Ritmo di apprendimento discontinuo.

**I voti in decimi in pagella non sono da intendersi come risultato della media aritmetica dei voti in decimi delle singole prove: essi comprendono anche altri elementi formativi, legati agli indicatori di processo. (tempi di applicazione, autonomia e ritmi di apprendimento)*

Per quanto riguarda i progressi si prevede, per i voti intermedi, di definire la valutazione a seconda dell'atteggiamento del bambino. Più si impegna e cerca di dare sempre meglio, più si propende per il voto superiore, nel primo quadrimestre; nel secondo, si valuterà caso per caso, tenendo in considerazione anche la possibilità di gratificare l'alunno.

RILEVAZIONI NAZIONALI INVALSI SCUOLA PRIMARIA

L'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI) effettua rilevazioni nazionali sugli apprendimenti delle alunne e degli alunni in italiano, matematica e inglese in coerenza con le Indicazioni Nazionali per il curricolo. Tali rilevazioni sono svolte nelle **classi seconda e quinta** di scuola primaria, come previsto dall'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, ad eccezione della rilevazione di inglese effettuata esclusivamente nella classe quinta.

Le rilevazioni degli apprendimenti contribuiscono al processo di autovalutazione delle istituzioni scolastiche e forniscono strumenti utili al progressivo miglioramento dell'efficacia della azione didattica. Per la rilevazione di inglese, l'INVALSI predispone prove di posizionamento sulle abilità di comprensione e uso della lingua, coerenti con il Quadro comune di riferimento Europeo per le lingue.

VALIDITÀ DELL'ANNO SCOLASTICO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e degli alunni è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, da comunicare alle famiglie all'inizio di ciascun anno. Rientrano nel monte ore personalizzato di ciascun alunno tutte le attività oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe.

La scuola stabilisce, con delibera del collegio dei docenti, motivate deroghe al suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente documentati, purché la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione. Nel caso in cui non sia possibile procedere alla valutazione, il consiglio di classe accerta e verbalizza, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, la non validità dell'anno scolastico e delibera conseguentemente la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del primo ciclo di istruzione.

ATTRIBUZIONE DEI VOTI VIGENTE

VOTO	CONOSCENZE	ABILITA'	COMPETENZE
4	Possiede poche conoscenze, frammentarie e lacunose.	Non riesce ad organizzare le poche conoscenze, neanche se opportunamente guidato	Non ha acquisito competenze di analisi e di sintesi, non sa applicare le scarse conoscenze di cui è in possesso.
5	Ha appreso i contenuti in modo parziale e superficiale e non li collega tra loro.	Necessita di una guida costante, ha difficoltà di operare collegamenti tra i contenuti	Ha acquisito limitate competenze di analisi e di sintesi.
6	Ha acquisito i contenuti essenziali.	Riesce ad applicare i contenuti acquisiti in modo corretto ma semplice.	Ha acquisito sufficienti capacità di analisi e di sintesi.
7	Ha acquisito una conoscenza sicura dei contenuti.	Sa operare i collegamenti tra i contenuti con coerenza, ma senza un'approfondita rielaborazione.	Sa cogliere e stabilire relazioni in problematiche semplici ed ha acquisito discrete competenze di analisi e di sintesi.
8	Ha acquisito una conoscenza ampia dei contenuti.	Sa operare collegamenti tra i contenuti in modo autonomo e con proprietà di linguaggio.	Ha acquisito buone competenze di analisi e di sintesi.
9	Ha acquisito una conoscenza approfondita dei contenuti	Sa operare con sicurezza i collegamenti tra i contenuti, padroneggia dei linguaggi specifici.	Applica conoscenze e abilità in vari contesti in modo corretto e sicuro.
10	Ha acquisito piena e sicura padronanza delle problematiche, approfondite in modo personale.	Sa operare collegamenti e connessioni tra gli argomenti in modo originale e con rigore logico-concettuale.	Applica conoscenze e abilità in vari contesti con sicurezza e padronanza.

CRITERI PER L'AMMISSIONE E NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA O ALL'ESAME DI STATO

1. Le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado sono ammessi alla classe successiva e all'esame conclusivo del primo ciclo, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 e dal comma 2 che segue.
2. Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione e a maggioranza, la non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo.
3. Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino carenze nell'acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento.
4. Nella deliberazione di cui al comma 2, il voto dell'insegnante di religione cattolica, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, e' espresso secondo quanto previsto dal punto 2.7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751; il voto espresso dal docente per le attività alternative, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detto insegnamento, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.
5. Il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'alunna o dall'alunno.

CRITERI DI AMMISSIONE

a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, fatte salve le eventuali motivate deroghe:

- assenze giustificate per gravi patologie;
- assenze giustificate per ricoveri ospedalieri prolungati e/o frequenti;
- assenze per malattie contagiose, con allontanamento dalla comunità scolastica sancito dai servizi di medicina di comunità;
- assenze giustificate per gravi motivi di famiglia;
- assenze per malattia, su motivata certificazione del medico curante e/o di un medico specialista;
- assenze per uscite anticipate per attività sportiva debitamente richieste e certificate dall'Associazione Sportiva di appartenenza riconosciuta dal CONI;
- assenze per terapie certificate.

Non sono computate come ore di assenza:

- la partecipazione ad attività organizzate dalla scuola (per es. campionati studenteschi, progetti didattici inseriti nel POF e/o approvati dal consiglio di classe);
- la partecipazione ad attività di orientamento in entrata e in uscita;

- la partecipazione ad esami di certificazione esterna o concorsi;
- le entrate posticipate e le uscite anticipate disposte dalla scuola per motivi organizzativi;
- le assenze in occasione di scioperi del comparto scuola;
- le assenze per disagio/arrivo tardivo in Italia di studenti stranieri/differenze culturali

b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249.

CRITERI DI AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO

In sede di scrutinio finale le alunne e gli alunni frequentanti le classi terze di scuola secondaria di primo grado in istituzioni scolastiche statali o paritarie sono ammessi all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in presenza dei seguenti requisiti:

a) aver frequentato almeno **tre quarti del monte ore annuale** personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;

b) **non** essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249;

c) **aver partecipato** alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'INVALSI.

CRITERI PER LA NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA O ALL'ESAME DI STATO (ANCHE IN PRESENZA DEI 3 REQUISITI SOPRA DESCRITTI)

1. Le difficoltà dell'alunno sono in misura tale e collocate in ambiti da pregiudicare il percorso futuro o le autonomie nell'esercizio della cittadinanza.

2. Si sono organizzati percorsi didattici personalizzati per migliorare gli apprendimenti senza esiti apprezzabili.

3. Si presume che la permanenza possa concretamente aiutare l'alunno a superare le difficoltà, senza innescare reazioni di opposizione e/o di comportamenti che possano nuocere al clima di classe, pregiudicando comunque il suo percorso di apprendimento.

4. Si è in grado di organizzare per l'anno scolastico venturo proposte didattiche e ambienti di apprendimento differenti da quelli già sperimentati senza esito.

RILEVAZIONI NAZIONALI INVALSI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

L'INVALSI, nell'ambito della promozione delle attività di cui all'articolo 17, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 31 dicembre 2009 n. 213, effettua rilevazioni nazionali attraverso prove standardizzate, *computer based*, volte ad accertare i livelli generali e specifici di apprendimento conseguiti **in italiano, matematica e inglese** in coerenza con le indicazioni nazionali per il curriculum. Tali rilevazioni sono effettuate nella classe terza della scuola secondaria di primo grado, come previsto dall'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, come modificato dall'articolo 26, comma 2, del Decreto legislativo n. 62/2017.

Le prove si svolgono entro il mese di aprile e la relativa partecipazione rappresenta requisito di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione e non concorre alla valutazione dell'esame. Per le alunne e gli alunni risultati assenti per gravi motivi documentati, valutati dal consiglio di classe, è prevista una sessione suppletiva per l'espletamento delle prove.

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

L'esito conclusivo dell'esame finale, se positivo, è illustrato con una certificazione analitica dei livelli di competenza raggiunti dallo studente, tramite i modelli ministeriali. Nel documento sarà riportata anche nota di specifiche capacità e potenzialità evidenziate dall'alunno. Da quest'anno è integrata da una sezione a cura dell'INVALSI riguardante i livelli conseguiti nelle prove nazionali di Italiano, Matematica ed Inglese.

Viene consegnata alle famiglie in originale e in copia all'istituzione scolastica o formativa successiva.

SVOLGIMENTO ED ESITO DELL'ESAME DI STATO

L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è finalizzato **a verificare le conoscenze, le abilità e le competenze** acquisite dall'alunna o dall'alunno anche in funzione orientativa.

La commissione d'esame, articolata in sottocommissioni per ciascuna classe terza, è composta dai docenti del consiglio di classe. Per ogni istituzione scolastica svolge le funzioni di Presidente il dirigente scolastico, o un docente collaboratore del dirigente individuato ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, in caso di assenza o impedimento o di reggenza di altra istituzione scolastica. Per ogni istituzione scolastica paritaria svolge le funzioni di Presidente il coordinatore delle attività educative e didattiche.

L'esame di Stato è costituito da **tre prove scritte** ed **un colloquio**, valutati con votazioni in decimi.

La commissione d'esame predispone le prove d'esame ed i criteri per la correzione e la valutazione.

Le prove scritte, finalizzate a rilevare le competenze definite nel profilo finale dello studente secondo le Indicazioni nazionali per il curricolo, sono:

a) prova scritta di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento, intesa ad accertare la padronanza della stessa lingua;

b) prova scritta relativa alle competenze logico matematiche;

c) prova scritta, relativa alle competenze acquisite, articolata in una sezione per ciascuna delle lingue straniere studiate.

Il colloquio, interdisciplinare, è finalizzato a valutare le conoscenze descritte nel profilo finale dello studente secondo le Indicazioni nazionali, con particolare attenzione alla capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, nonché il livello di padronanza delle competenze di cittadinanza, delle competenze nelle lingue straniere.

VALUTAZIONE DELL'ESAME

La commissione d'esame delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale complessiva espressa con votazione in decimi, derivante **dalla media**, arrotondata all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5, **tra il voto di ammissione che un peso del 50% e la media dei voti delle prove e del colloquio**. L'esame si intende superato se il candidato consegue una votazione complessiva di almeno sei decimi.

Il voto di ammissione non è più una media matematica della valutazione delle discipline ma è l'espressione del percorso triennale dello studente secondo criteri stabiliti dal collegio dei docenti.

La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla **lode**, con deliberazione all'unanimità della commissione, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti delle prove d'esame.

VALUTAZIONE DELLE ALUNNE E DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ

La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata frequentanti il primo ciclo di istruzione è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base dei documenti previsti dall'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992 n. 104. Le alunne e gli alunni con disabilità partecipano alle prove standardizzate Invalsi.

Il consiglio di classe o i docenti contitolari della classe possono prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova ovvero l'esonero della prova.

Le alunne e gli alunni con disabilità sostengono le prove di esame al termine del primo ciclo di istruzione con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario, utilizzato nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del piano educativo individualizzato.

Per lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, la sottocommissione, sulla base del piano educativo individualizzato, relativo alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza eventualmente prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone, se necessario, utilizzando le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, prove differenziate idonee a valutare il progresso dell'alunna o dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove differenziate hanno valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma finale.

L'esito finale dell'esame viene determinato sulla base dei criteri previsti dall'articolo 8 del decreto legislativo 62/2017

Alle alunne e agli alunni con disabilità che non si presentano agli esami viene rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato è comunque titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione.

Si darà importanza alla meta cognizione intesa come consapevolezza e controllo che l'alunno ha dei propri processi cognitivi, al fine di utilizzare consapevolmente le strategie necessarie a completare i compiti assegnati con successo.

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (DSA)

Per le alunne e gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, la valutazione degli apprendimenti, incluse l'ammissione e la partecipazione all'esame finale del primo ciclo di istruzione, sono coerenti con il piano didattico personalizzato predisposto nella scuola primaria dai docenti contitolari della classe e nella scuola secondaria di primo grado dal consiglio di classe.

Per la valutazione delle alunne e degli alunni con DSA certificato le istituzioni scolastiche adottano modalità che consentono all'alunno di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento conseguito, mediante l'applicazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, indicati nel piano didattico personalizzato.

Per l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione la commissione può riservare alle alunne e agli alunni con DSA, tempi più lunghi di quelli ordinari. Per tali alunne e alunni può essere consentita l'utilizzo di apparecchiature e strumenti informatici solo nel caso in cui siano già stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte.

Per l'alunna o l'alunno la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento prevede la dispensa dalla prova scritta di lingua straniera, in sede di esame di Stato, la sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva della prova scritta di lingua straniera.

In casi di particolare gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, l'alunna o l'alunno, su richiesta della famiglia e conseguente approvazione del consiglio di classe, è esonerato dall'insegnamento delle lingue straniere e segue un percorso didattico personalizzato. In sede di esame di Stato sostiene prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma. L'esito dell'esame viene determinato sulla base dei criteri previsti dall'articolo 8.

Le alunne e gli alunni con DSA partecipano alle prove standardizzate Invalsi. Per lo svolgimento delle suddette prove il consiglio di classe può disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il piano didattico personalizzato. Le alunne e gli alunni con DSA dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall'insegnamento della lingua straniera non sostengono la prova nazionale di lingua inglese Invalsi.

Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle affisse all'albo di istituto non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.